



CONGREGAZIONE DI SAN GIUSEPPE
Giuseppini del Murialdo
PROVINCIA ITALIANA
S. Famiglia di Nazareth

ENTE ECCLESIASTICO
“CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOCIETA’ TORINESE DI SAN
GIUSEPPE” - *COMUNEMENTE RICONOSCIUTO COME*
“GIUSEPPINI DEL MURIALDO”

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

Redatto e adottato ai sensi del D.Lgs n. 231/2001

Luglio 2016

1 – OGGETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	
	Funzione del modello organizzativo
	Formazione del modello organizzativo.....
	Elementi fondamentali del modello organizzativo.....
	L'adozione del modello organizzativo.....
2 – L'ASSETTO DELL'ENTE ECCLESIASTICO	
3 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
	La costituzione dell'Organismo di vigilanza.....
	Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza.....
	L'attività di riferimento
	Obblighi di informazione
	Verifiche sull'adeguatezza del modello organizzativo
4 – LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	
	Informazioni generali.....
	Informazioni ai religiosi.....
	Informazioni ai dipendenti
	Informazioni ai collaboratori.....
	Informazioni alle figure apicali e ai preposti
5 – IL SISTEMA DISCIPLINARE	
	Provvedimenti relativi ai dipendenti
	Provvedimenti relativi ai collaboratori.....
6 – LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
	1. i reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione:.....
	2. i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo:
	3. i reati societari
	4. i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....
	5. i delitti contro la personalità dell'individuo:.....
	6. i delitti contro la vita e l'incolumità individuale:.....
	7. i delitti contro il patrimonio.....
	8. gli abusi di mercato
7 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
	Nozioni relative alla pubblica amministrazione.....
	Elenco dei reati.....
	Processi ed eventi sensibili.....
	Deleghe e procure.....
	Controlli dell'Organismo di vigilanza.....
8 – REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE.....	
	Elenco dei reati
	Processi ed eventi sensibili.....
9 – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELL'INDIVIDUO	
	Elenco dei reati

Processi ed eventi sensibili.....	
10 – REATI SOCIETARI ED ALTRI REATI	
11 - Reati contro il patrimonio mediante frode.....	
Processi ed eventi sensibili	
12 – INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	
13 – FIGURE IN POSIZIONE FORMALE APICALE	
14 – FIGURE IN POSIZIONE DI FATTO APICALE.....	
15 - FIGURE IN POSIZIONE DI PREPOSIZIONE	
16 – PROCURE FORMALI E DELEGHE	
17 - Regolamento Organismo di Vigilanza	

1 - Oggetto del modello organizzativo

FUNZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, reca le disposizioni normative concernenti la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica».

Il provvedimento è stato emanato in base a quanto previsto dagli artt. 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgessero funzioni di rilievo costituzionale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può essere ritenuto responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da soggetti in posizione formale apicale, vale a dire da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da soggetti in posizione di fatto apicale, vale a dire da persone che esercitano anche di fatto, senza formale investitura, la gestione e il controllo dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto;
- da soggetti direttamente sottordinati alle posizioni di vertice, vale a dire da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Scopo del presente modello organizzativo è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e, se necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Il modello organizzativo è composto da:

- descrizione dei reati individuati dal D.Lgs. n. 231/2001, in relazione alla realtà lavorativa dell'ente;
- elenco dei processi e degli eventi rientranti nella casistica prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 e considerati rilevanti per l'ente;
- indicazione delle procedure organizzative specifiche e degli elementi di controllo identificati al fine di prevenire o limitare le situazioni a rischio di reato connesse a tali eventi e processi;
- descrizione delle attività dell'Organismo di vigilanza, identificato dall'ente per garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari; al riguardo si evidenzia che gli istituti di vita consacrata sono soggetti al sistema di vigilanza

- previsto dal diritto canonico, per cui già l'attenta applicazione di tale diritto è il primo strumento di salvaguardia;
- il sistema sanzionatorio adottato per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;
 - le modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del modello.

I principi contenuti nel presente Modello Organizzativo e di Gestione devono condurre a determinare nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito, la cui commissione è deprecata e contraria agli interessi dell'ente, anche quando apparentemente esso potrebbe trarne un vantaggio; inoltre, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, devono consentire all'ente stesso di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato.

FORMAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 231/2001, l'ente ha avviato una serie di attività, al fine di predisporre il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo.

Le attività svolte sono state le seguenti:

- mappatura dei rischi e identificazione delle attività sensibili*: è stata effettuata un'indagine sulla complessiva organizzazione dell'ente ecclesiastico, analizzando la documentazione disponibile e mantenendo una serie di contatti personali con le figure-chiave nell'ambito della struttura dell'ente, per individuare le attività potenzialmente in grado di ingenerare rischi in ordine all'eventuale commissione dei reati o illeciti; per ciascuna attività sensibile individuata sono state verificate le modalità di gestione approntate dall'ente e il sistema di controllo in essere;
- individuazione degli interventi di miglioramento e predisposizione del modello*: sulla base della situazione rilevata e degli scopi del D.Lgs. n. 231/2001, si sono individuate le possibili azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello di organizzazione; si è, quindi, proceduto alla definizione di un elenco degli interventi ed alla parallela stesura del presente modello organizzativo.

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Nella redazione del presente modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo interno esistenti e già operanti, in quanto strumenti di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili, nonché del sistema delle deleghe e delle responsabilità in vigore.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni, anche in relazione ai reati da prevenire, l'ente ha identificato:

i principi generali sull'autorità e sull'amministrazione contenuti nelle Costituzioni e nei Regolamenti della Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo), approvati dalle competenti autorità;
il codice etico allegato al presente modello e sua parte integrante;
il diritto canonico;
il diritto concordatario;
il sistema sanzionatorio recato dalla contrattazione collettiva di lavoro applicata nella gestione delle attività dell'ente;
la legislazione italiana.

Sono stati inoltre tenuti presenti i requisiti indicati dal D.Lgs. n. 231/2001, quali:

- l'attribuzione ad un Organismo di vigilanza, interno alla struttura dell'ente ecclesiastico, del compito di attuare efficacemente il modello organizzativo, anche tramite il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto a ricevere informazioni sulle attività sensibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del modello con eventuale successivo aggiornamento;
- la sensibilizzazione e la diffusione all'interno dell'ente ecclesiastico delle regole e delle procedure stabilite.
- Il modello organizzativo si ispira pure ai principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, quali:
 - la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruenza di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
 - il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
 - l'assegnazione di poteri di autorizzazione coerenti con le responsabilità in essere;
 - la comunicazione all'Organismo di vigilanza delle informazioni rilevanti.

L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'ente ha deciso di dotarsi del modello di organizzazione e gestione, facendolo adottare da parte del Consiglio provinciale, e di procedere all'istituzione dell'Organismo di vigilanza.

Il modello organizzativo è, per legge, un «atto di emanazione dell'organo dirigente», sicché le successive modifiche di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio provinciale; intendendosi per «sostanziali» quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicassero un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel presente modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di vigilanza e nel sistema sanzionatorio. Le altre modifiche, diverse da quelle sostanziali, potranno essere apportate dal legale

rappresentante, comunicate al Consiglio provinciale alla sua prima riunione e da questo approvate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

L'analisi della realtà dell'ente ecclesiastico, effettuata al fine di definire le aree di rischio rilevanti per l'ente stesso ha consentito di identificare i seguenti «processi sensibili», articolati in due sezioni omogenee per contenuti:

I. PROCESSI ED EVENTI SENSIBILI RISPETTO AI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
- gestione e liquidazione di sinistri e prestazioni;
- acquisti di beni o servizi, consulenze e sponsorizzazioni;
- selezione e assunzione del personale;
- ottenimento e utilizzo di contributi e finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, da enti locali, dall'Unione Europea, da Fondi interprofessionali per la formazione, e così via;
- collegamenti telematici o trasmissione di dati a enti pubblici e privati.

II. PROCESSI ED EVENTI SENSIBILI RISPETTO AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELL'INDIVIDUO

Non sono stati considerati rilevanti per l'ente, in quanto solo astrattamente ipotizzabili, e quindi sono stati tralasciati, i reati di falso nummario e i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

2 - L'ASSETTO DELL'ENTE ECCLESIASTICO

L'ente Giuridico "Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe", CF: 03550730588 e PI: 01209641008 è un Ente ecclesiastico di diritto pontificio, civilmente riconosciuto in Italia ed iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma al n. 250/74. Come tale esso identifica in ambito civile la "Congregazione di San Giuseppe" (Giuseppini dei Murialdo), congregazione religiosa fondata a Torino nel 1873 da San Leonardo Murialdo, il cui fine costitutivo è quello di religione e di culto. Esso ha la sede legale in Roma, Via Belvedere Montello 77 e si articola in varie sedi periferiche sparse sul territorio nazionale, ciascuna amministrativamente e funzionalmente autonoma, ma nessuna dotata di personalità giuridica autonoma e tutte riconducibili all'unica ragione sociale e fiscale dell'Ente. Ogni sede periferica partecipa, secondo la missione del Fondatore San Leonardo Murialdo, alla missione della Chiesa in modo specifico attraverso l'educazione dei giovani

“specialmente poveri e abbandonati”, secondo lo spirito e lo stile educativo del Fondatore e della tradizione della Congregazione.

Per raggiungere il suo fine, l'Ente gestisce con finalità educative, secondo quanto stabilito dall'art. 16, lett. b), L. n. 222/1985 alcune opere - vale a dire attività diverse da quelle di religione e di culto - nel campo socio-assistenziale e nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'educazione, nell'ottica della promozione e crescita della persona.

Tutte le sedi periferiche fanno parte dell'organizzazione canonica “Provincia Italiana” cui presiede il Superiore Provinciale pro tempore, coadiuvato dal suo consiglio. Il Superiore provinciale pro tempore, nominato dal Superiore Generale, è anche il Legale Rappresentante dell'Ente “Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe”.

A questo Ente fanno capo tutte le Attività svolte a nome di questa e nello specifico attività riferite all' Istituzioni scolastiche, al Socio Assistenziali, al Ludico ricreativo comunque denominate, che svolgono opere coerenti con la missione educativa in risposta alle esigenze rilevate sul territorio. Le Attività sono governate da un religioso in qualità di Direttore, nominato dal Superiore Provinciale che provvede anche ad individuare il Vicedirettore (in caso di assenza o impedimento del Direttore) e l'economista per l'amministrazione dei beni dell'Istituzione. In alcuni casi il Superiore Provinciale può trasferire ad un laico alcuni compiti di Direzione, in accordo con il Consiglio Provinciale e secondo le norme ed indicazioni del diritto proprio.

Il legale rappresentante dell'ente può delegare alcune sue attribuzioni ad altri religiosi e/o laici, mediante apposite scritture private autenticate o con atto pubblico.

La nomina del legale rappresentante dell'Ente è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

3 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

LA COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di vigilanza interno all'ente, cui è assegnato specificamente il compito di vigilare:

- sull'osservanza del modello organizzativo da parte dei religiosi, dei dipendenti, dei collaboratori esterni, degli appaltatori di opere e servizi;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del modello in relazione alla struttura congregazionale e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del modello organizzativo, quando si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni congregazionali o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

I compiti assegnati all'Organismo di vigilanza richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Da tale caratterizzazione discendono:

- l'insindacabilità delle scelte dell'Organismo di vigilanza, onde non far venire meno la sua autonomia;
- la posizione di indipendenza dei membri che compongono l'Organismo di vigilanza, posizione da riservare a soggetti di assoluta affidabilità in ragione delle capacità personali loro riconosciute;
- l'appartenenza dell'Organismo di vigilanza alla struttura dell'ente, dati la sua specificità e il cumulo dei compiti attribuitigli

LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUA NOMINA

Alla luce di quanto sopra delineato, l'Organismo di vigilanza è costituito da tre persone, nominate dal Superiore provinciale pro tempore con il suo Consiglio. Al loro interno il Superiore Provinciale con il suo Consiglio ne individua una in funzione di Presidente. Esse durano in carica fino a revoca da parte dell'organismo che le ha nominate. In caso di rinuncia o necessità di sostituzione provvede il Superiore Provinciale con il suo Consiglio. I tre membri dell'OdV sono così individuati:

- un membro esterno con competenza in materia di bilancio e controllo
- un membro interno all'Ente con conoscenza della realtà dell'Ente, ma non coinvolto nell'operatività e nei processi decisionali attinenti alle attività proprie;
- un membro esterno o interno con competenza in materie giuridiche

Il rappresentante legale della Congregazione stabilisce il compenso spettante ai membri dell'OdV e approva una dotazione adeguata di risorse finanziarie di cui l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di vigilanza, in base al requisito di autonomia e indipendenza stabilito dal D.Lgs. n. 231/2001, risponde nello svolgimento della sua funzione solo al Superiore Provinciale con il suo Consiglio.

FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di vigilanza:

- relativamente ai processi a rischio di commissione di reati, accede agli archivi delle funzioni coinvolte e alle procedure informatiche di supporto al fine di controllare, a campione, il rispetto delle procedure organizzative definite;
- riceve flussi informativi dalle singole funzioni, relativamente ad alcune specifiche situazioni a rischio di commissione reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; ove dalle verifiche effettuate

- emergano delle situazioni anomale, l'Organismo di vigilanza si attiva con specifiche attività ispettive sulle funzioni interessate;
- conduce ricognizioni sulle attività dell'ente ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività potenzialmente interessate dai reati;
 - raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello organizzativo, aggiornando la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
 - verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutti i documenti interni di conferimento delle deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
 - si coordina con i responsabili per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

L'ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO

L'attività di riferimento (reporting) dell'Organismo di vigilanza in merito all'attuazione del modello organizzativo e all'emersione di eventuali criticità si sviluppa su due linee:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Superiore Provinciale, al quale saranno inoltrate tutte le informazioni e segnalazioni che l'Organismo di vigilanza riterrà opportune;
- la seconda, annuale, verso il Consiglio Provinciale, per il quale predispone una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno, sui controlli e sulle verifiche eseguiti, nonché sull'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili alla commissione dei reati, allegando un piano delle attività previste per l'anno successivo.

Gli incontri con il Consiglio Provinciale devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dal Consiglio Provinciale.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

L'Organismo di vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei religiosi, dei dipendenti, delle autorità congregazionali, dei consulenti, dei fornitori o di altri collaboratori in merito a fatti, azioni od omissioni che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i religiosi e i dipendenti, hanno il dovere di trasmettere all'Organismo di vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole commissione, dei reati;

- coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente e delle persone accusate erroneamente o in mala fede. I religiosi che intendono inoltrare segnalazioni all'Organismo di vigilanza lo faranno per il tramite del Superiore Provinciale.
- I dipendenti che intendano segnalare una violazione (o presunta violazione) del modello organizzativo possono riferirsi direttamente all'Organismo di vigilanza, oppure per il tramite del direttore in loco.
- I consulenti, i fornitori e gli altri collaboratori, per quanto riguarda l'attività svolta nei confronti o per conto dell'ente, effettuano le segnalazioni direttamente all'Organismo di vigilanza.

L'Organismo di vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare definito nel presente modello organizzativo.

VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Organismo di vigilanza, oltre all'attività sull'effettività del modello organizzativo, vale a dire di verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il modello stesso, periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del modello di prevenire i reati, relazionandosi, ove occorra, con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità e indipendenza, di volta in volta indicati dal Superiore Provinciale.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei contratti di maggior rilevanza conclusi dall'ente in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente modello.

Deve essere, inoltre, svolta una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di vigilanza, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei dipendenti e degli organi congregazionali rispetto alla problematica della responsabilità penale.

Le verifiche e il loro esito sono riportate nel report annuale al Consiglio Provinciale.

4 - LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

INFORMAZIONI GENERALI

L'ente:

- garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel presente modello organizzativo, sia verso i dipendenti che verso i collaboratori;

-provvede a portare a conoscenza di tutti i dipendenti e di chiunque collabori o interagisca con essa il codice etico allegato al presente documento.

L'adozione del modello organizzativo è comunicata a tutti i soggetti portatori di interesse, con avviso sul sito Internet dell'ente ecclesiastico, nel quale lo stesso si dichiara disponibile a consentirne la visione integrale a questi soggetti.

INFORMAZIONI AI RELIGIOSI

I religiosi che operano nelle attività sensibili dell'ente devono entrare in possesso di una copia del codice etico allegato al presente modello organizzativo.

I Direttori p.t. ed i responsabili che gestiscono le attività sensibili dell'Ente devono entrare in possesso di una copia del presente modello organizzativo.

Le ricevute devono essere trasmesse all'Organismo di vigilanza, che le conserverà.

(Paragrafo eventualmente da rivedere)

INFORMAZIONI AI DIPENDENTI

Il livello di formazione e informazione è attuato con le modalità più opportune in relazione ai soggetti destinatari e con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di vigilanza in collaborazione con i Direttori locali e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del modello.

Ai dipendenti in servizio o di futuro inserimento viene consegnata una copia del codice etico allegato al presente modello organizzativo e viene loro richiesto di rilasciare una dichiarazione che ne attesti l'effettiva conoscenza. Il codice etico deve essere altresì affisso nei luoghi di lavoro, in spazi accessibili a tutti i dipendenti, a formare parte integrante della normativa disciplinare ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'Organismo di vigilanza si impegna anche a definire programmi informativi specifici quando vengano apportate modifiche rilevanti al modello organizzativo e di gestione.

INFORMAZIONI AI COLLABORATORI

Devono essere previste specifiche clausole, da inserire nei rapporti contrattuali, con le quali i soggetti che collaborano a vario titolo con l'ente dichiarino di conoscere ed accettare i principi etici o il modello organizzativo, a seconda dei casi.

INFORMAZIONI ALLE FIGURE APICALI E AI PREPOSTI

Le figure in posizione formale apicale, le figure in posizione di fatto apicale e le figure in posizione di preposizione individuate nel presente documento devono entrare in possesso di una copia del modello organizzativo e del codice etico allegato.

5 – IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel modello organizzativo. L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la sola violazione delle disposizioni del modello organizzativo; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato.

Resta salva la facoltà per l'ente di rivalersi per ogni danno o responsabilità che allo stesso possa derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori in violazione del modello organizzativo.

Il sistema disciplinare è vincolante per tutti i dipendenti e, pertanto, va affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori, come previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DIPENDENTI

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente modello costituisce infrazione disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili al personale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge, sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva applicata ai singoli rapporti di lavoro, in proporzione alla gravità dell'infrazione. Potrà essere applicata anche la sanzione del licenziamento per giusta causa, ricorrendone i presupposti di legge.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione della sanzione, la competenza è estesa all'Organismo di vigilanza, così come ad esso è estesa la competenza per il monitoraggio del comportamento dei dipendenti nella specifica prospettiva dell'osservanza del modello organizzativo.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI COLLABORATORI

Ogni violazione delle regole del modello organizzativo applicabili a collaboratori esterni è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Le infrazioni potranno comportare la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Ente, come nel caso di applicazione allo stesso da parte dell'autorità giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 231/2001

6 - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I reati cui si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e che sono specificamente indicati dal presente modello organizzativo per quanto attiene ai fatti che più verosimilmente potrebbero riguardare l'ente, sono:

1. i reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25):
malversazione a danno dello Stato;
indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
concussione;
corruzione per un atto d'ufficio;
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
corruzione in atti giudiziari;
corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
istigazione alla corruzione;
peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
truffa;
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
frode informatica.
2. i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis):
nessuno.
3. i reati societari (art. 25-ter)
nessuno.
4. i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
limitatamente all'ipotesi in cui l'Ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati.
5. i delitti contro la personalità dell'individuo (art. 25-quinques):

riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
prostituzione minorile;
pornografia minorile;
detenzione di materiale pornografico e pedopornografico
uso e diffusione di materiale pornografico e pedopornografico
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
tratta di persone;

6. i delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-septies):
omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
lesioni colpose gravi commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

7. i delitti contro il patrimonio (art. 25-octies):
ricettazione;
riciclaggio;
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
incauto acquisto di beni o servizi;

8. gli abusi di mercato (art. 25-sexies):
nessuno.

Nel caso in cui venga commesso uno dei reati suindicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità amministrativa dell'ente.

Gli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, l'esonero dalla responsabilità, qualora l'ente dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.

L'ente non risponde se dà la prova liberatoria che:

l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

è stato affidato ad un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento;

le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo autonomo di vigilanza interna.

Nell'ipotesi di commissione di reati da parte di soggetti direttamente sottoposti alle figure di vertice, è stata esclusa la presunzione di responsabilità, sicché l'ente è responsabile solo se viene dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione (culpa in eligendo) o vigilanza (culpa in vigilando).

Il presente modello organizzativo è l'insieme delle regole interne di cui l'ente si è dotato in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Il modello organizzativo, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, è stato formato in modo da rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso.

L'osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, invece, è incontestabile quando vi sia l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, attuato attraverso sue verifiche periodiche e la sua eventuale modifica, quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Il legislatore ha, poi, introdotto un elemento comune sia all'adozione di corretti modelli organizzativi che all'adempimento degli obblighi di direzione e vigilanza: l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo ovvero nell'esercizio dei poteri direttivi.

Il sistema congegnato dal modello organizzativo adottato dall'ente risponde, infine, alle ulteriori seguenti esigenze individuate dal D.Lgs. n. 231/2001:

istituzione di un organismo di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento; assenza di colpa da parte dell'organismo di controllo per omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del modello organizzativo;

predisposizione di un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del modello organizzativo;

commissione del reato con elusione fraudolenta delle disposizioni del modello organizzativo.

7 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'individuare i reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra l'ente e la pubblica amministrazione si persegue l'obiettivo di indurre gli organi dell'ente stesso, i dipendenti e, in generale, tutti i collaboratori ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo, al fine di prevenire il verificarsi di questi reati.

NOZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per «pubblica amministrazione» si intendono tutti gli enti pubblici, territoriali e non, i membri e gli organi interni degli enti, compresi i pubblici funzionari e gli incaricati di pubblici servizi.

Agli effetti della legge penale viene comunemente considerato come «ente della pubblica amministrazione» qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, cod. pen., è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale, «è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo volgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Ai sensi dell'art. 358 cod. pen. sono considerati soggetti incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per «pubblico servizio» deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

ELENCO DEI REATI

III. MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS COD. PEN.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata si sia effettivamente svolta).

IV. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER COD. PEN.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

V. CONCUSSIONE (ART. 317 COD. PEN.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. n. 231/2001.

VI. CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO O CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ARTT. 318-319-320 COD. PEN.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare l'evasione di una pratica), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

VII. ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 COD. PEN.)

Il reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio. Sostanzialmente si tratta della fattispecie descritta nel capoverso precedente, nella quale però l'offerta non venga accettata dal pubblico funzionario.

VIII. CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER COD. PEN.)

Il reato si configura nel caso in cui la Congregazione sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa - per il tramite di qualche suo religioso o dipendente o collaboratore - un pubblico ufficiale.

IX. PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS COD. PEN.)

Questa norma estende ai membri delle Comunità europee i reati di istigazione alla corruzione e quelli di peculato, concussione e corruzione.

X. TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2, N. 1, COD. PEN.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

XI. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS COD. PEN.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

XII. FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER COD. PEN.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

PROCESSI ED EVENTI SENSIBILI

I principali processi sensibili identificati, sono i seguenti:

rappporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
gestione e liquidazione di infortuni sul lavoro e prestazioni previdenziali;
acquisti di beni o servizi, consulenze e sponsorizzazioni;
selezione e assunzione del personale;
ottenimento e utilizzo di contributi e finanziamenti;
erogazione di contributi commerciali;
collegamenti telematici o trasmissione di dati;
edilizia e gestione degli immobili.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al codice etico e alle altre regole contenute nel presente modello organizzativo.

DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e di procure è caratterizzato da elementi di sicurezza che garantiscano la rintracciabilità e l'evidenza delle operazioni svolte a fronte di delega, consentendo comunque la gestione efficiente delle opere istituzionali, nel rispetto delle norme dettate dal libro I titolo VIII del codice di diritto canonico in materia di potestà di governo.

Ai soli fini di cui al presente modello organizzativo la «delega» è un atto interno di attribuzione di compiti e la «procura» un atto unilaterale con il quale viene conferito ad un soggetto il potere di rappresentanza.

Ai responsabili di unità organizzativa cui, per lo svolgimento dei loro incarichi, si vogliono attribuire poteri di rappresentanza viene rilasciata apposita procura con poteri adeguati e coerenti con i compiti e le funzioni assegnati per delega.

In generale il sistema delle deleghe prevede che:

LE DELEGHE RISULTINO DA DOCUMENTO SCRITTO

Le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;

in ogni delega siano specificati i poteri del delegato e sia chiaramente indicato il soggetto delegante

i poteri specificati nella delega siano allineati e coerenti con le necessità dell'opera;

il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione e ai compiti conferiti, nei limiti segnati dalle regole che disciplinano l'ente ecclesiastico e dalle norme del diritto canonico e di quello proprio.

In generale il sistema delle procure prevede che:

le procure siano assegnate a soggetti già provvisti di delega;

le procure individuino e delimitino i poteri conferiti;

le procure siano assegnate a religiosi della Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe/Congregazione di San Giuseppe o a laici individuati dal Superiore provinciale con il suo consiglio, ovvero a professionisti per l'espletamento di incarichi professionali per l'esecuzione dei quali sia indispensabile il rilascio di specifica procura.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza accede, in qualunque momento, agli archivi delle funzioni che intervengono nei processi potenzialmente interessati dai reati e verifica:

il procedimento seguito;

la presenza della documentazione a supporto delle singole fasi dei processi;

il rispetto delle responsabilità definite.

8 - REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Nel descrivere i reati realizzabili contro la vita e l'incolumità individuale si persegue l'obiettivo di indurre gli organi congregazionali, i dipendenti dell'ente e, in generale, tutti i collaboratori ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto, non soltanto dal modello organizzativo, ma pure dal piano di sicurezza adottato ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, al fine di prevenire il verificarsi di questi reati.

ELENCO DEI REATI

XIII. OMICIDIO COLPOSO CON VIOLAZIONE DELLE NORMA SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO (ART. 589, COMMA 2, COD. PEN.)

Il reato si configura quando si cagiona per colpa, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la morte di una persona.

Tra i reati che offendono i beni essenziali l'omicidio è senz'altro il più rilevante, consistendo nell'uccisione di una persona provocata da altra persona mediante un comportamento doloso o colposo ed in assenza di cause di giustificazione.

L'oggetto della tutela penale è, così, direttamente la vita umana, che viene perseguito, perfino contro la volontà dello stesso soggetto interessato, quale interesse della collettività (tanto che l'art. 579 cod. pen. punisce pure l'omicidio del consenziente).

Se l'oggetto materiale dell'azione criminosa è sempre un essere umano, il fatto materiale dell'omicidio concreta un reato a forma libera, poiché è indifferente il modo attraverso il quale la morte viene data e può consistere sia in un'azione positiva che in un'azione omissiva; sia nell'uso di mezzi fisici che psichici, diretti o indiretti.

L'omicidio è colposo quando l'agente determina la morte della persona per colpa.

Per l'individuabilità della circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'omicidio colposo, è sufficiente che sussista legame causale tra la violazione e l'evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse, secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. Occorre, inoltre, che sia stata posta in essere una condotta antigiuridica contemplata, anche in forma generica, da qualsiasi norma comunque preordinata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La terminologia adoperata dal codificatore («norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»), è riferibile, peraltro, non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il

fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Prima tra tali norme è, allora, quella posta dall'art. 2087 cod. civ., che istituisce il generalissimo principio dell'obbligo del datore di lavoro di tutelare le condizioni di lavoro, per tali intendendosi sia l'integrità fisica che la personalità morale dei prestatori di lavoro; tale norma, infatti, ha carattere sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all'interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro ed importa l'inadempimento del dovere di sicurezza, non soltanto quando si inattuino le misure specifiche imposte tassativamente dalla legge, ma pure quando non si adottino, in mancanza di queste o nell'ipotesi della loro inadeguatezza rispetto all'evoluzione della tecnica ed al progresso scientifico, i mezzi comunque idonei

a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.

Oltre all'attuazione dell'art. 2087 cod. civ., ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro sono da rispettare non soltanto le norme specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche ma anche quelle che, seppure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni.

L'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche può concorrere con altri reati. L'omissione di impianti o di segnali destinati alla prevenzione degli infortuni (art. 437 cod. pen.), anche se ascritta come reato autonomo, opera pure come circostanza aggravante del concorrente reato di omicidio colposo, essendo distinti e giuridicamente autonomi gli interessi offesi, rispettivamente la pubblica incolumità e la vita della persona; il che giustifica l'applicabilità al reato di omicidio colposo della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che pure costituisce la condotta tipica descritta dall'art. 437 cod. pen. Il danno alla persona, infatti, non è compreso nell'ipotesi complessa di cui al capoverso dell'art. 437, costituendo la morte effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio causato dall'omissione delle cautele: la punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto in quanto, essendo diverse le condotte e le rispettive oggettività giuridiche, non si può verificare assorbimento per diversità dell'elemento soggettivo, rispettivamente dolo e colpa.

XIV. LESIONI PERSONALI COLPOSE AGGRAVATE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORMA SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO (ART. 590, COMMA 3, COD. PEN.)

Il delitto di lesioni personali colpose è quello che più di frequente si accompagna alle condotte represses dal diritto penale del lavoro, anche perché rappresenta il risvolto penalistico del danno biologico.

L'evento, costituito dalle lesioni subite in assenza di dolo dell'autore dalla parte offesa, ricorre spesso nelle ipotesi di violazione delle norme lavoristiche: basta porre mente non solo alle evidenti conseguenze degli inadempimenti ai precetti antinfortunistici ed igienici, ma pure al danno alla salute, inteso come alterazione dell'equilibrio psico-fisico del soggetto, che quasi sempre si accompagna a comportamenti anche solo civilisticamente illeciti del datore di lavoro, quali ad esempio il licenziamento invalido, il demansionamento e la dequalificazione professionale, o l'uso illegittimo del potere disciplinare.

La circostanza aggravante della violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sussiste anche per l'omessa adozione di ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 cod. civ.

La terminologia «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» è, infatti, riferibile non soltanto alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul

lavoro o malattie professionali, le quali tendono in genere a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

E in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il disposto dell'art. 2087 ha carattere generale e non meramente contrattuale, come si desume dallo stessa rubrica («tutela delle condizioni di lavoro») nonché dal suo particolare contenuto normativo.

Ne consegue, pertanto, che, quantunque la norma sia inserita nel codice civile, anziché in una legge speciale, pone specifici doveri di comportamento, la cui effettiva inosservanza integra conseguentemente il delitto aggravato di cui al terzo comma dell'art. 590 cod. pen., allorché sia stata causa del relativo evento lesivo ai sensi dell'art. 40 cod. pen.

L'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen., ai fini della perseguibilità d'ufficio del reato di lesioni personali colpose, annovera le lesioni commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, delle norme relative all'igiene sul lavoro o determinanti malattie professionali; il terzo comma contempla invece come aggravante solo la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: dal rapporto tra tali commi deve dedursi che non è consentito ricomprendere estensivamente la violazione delle norme sull'igiene del lavoro tra le ipotesi aggravate.

Il reato di lesioni personali colpose è istantaneo, consumandosi al momento dell'insorgere della malattia prodotta dalle lesioni.

Durata e permanenza della malattia sono irrilevanti ai fini dell'individuazione del momento consumativo; se la condotta colposa causatrice della malattia non cessa, però, con l'insorgenza di questa, ma persistendo ne provochi un successivo aggravamento, il reato si consuma nel momento in cui si verifica l'ulteriore debilitazione.

PROCESSI ED EVENTI SENSIBILI

In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione dei reati sopra elencati è stato adottato il piano di sicurezza di cui all'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e varate le misure generali e specifiche di tutela del lavoro.

In particolare si è proceduto alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, tendendo all'eliminazione dei rischi e, nell'impossibilità, alla loro riduzione al minimo nonché alla riduzione dei rischi alla fonte; alla programmazione della prevenzione; alla sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; all'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; all'adozione delle misure igieniche e delle misure di protezione collettiva ed individuale imposte dalle leggi in materia e suggerite dal progresso tecnologico e scientifico; all'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.

Sono state inoltre predisposte le misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; è prevista la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed

impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

L'ente ritiene essenziale, comunque, l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

9 - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELL'INDIVIDUO

Nel descrivere i reati realizzabili contro la personalità dell'individuo si persegue l'obiettivo di indurre gli organi congregazionali, i dipendenti dell'ente e, in generale, tutti i collaboratori ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo al fine di prevenire il verificarsi di questi reati.

ELENCO DEI REATI

XV. RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ (ART. 600 COD. PEN.)

Il reato si configura quando una persona viene ridotta in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, consistente nello stato di un individuo sul quale si esercitino gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi.

L'art. 1, lett. d), della Convenzione supplementare di Ginevra del 7 settembre 1956 configura una condizione analoga alla schiavitù in presenza di «ogni istituzione o pratica in forza della quale un fanciullo o un adolescente minore degli anni 18 è consegnato sia dai suoi genitori o da uno di loro, sia dal suo tutore, ad un terzo, contro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona o del lavoro di detto fanciullo o adolescente».

La legge 3 agosto 1998, n. 269, ha previsto come reati che l'induzione alla prostituzione, il suo favoreggiamento, lo sfruttamento della prostituzione, nonché lo sfruttamento a fini pornografici dei minori affidati per ragioni di lavoro, nel quadro della lotta alla prostituzione, alla pornografia, al turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

XVI. PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-BIS COD. PEN.)

Il reato si realizza qualora qualcuno induca alla prostituzione una persona minore di anni 18, ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

XVII. PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-TER COD. PEN.)

Il reato consiste nello sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero nel fare commercio o nel distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico o, ancora, nel distribuire e divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori

o, infine, nel cedere ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori.

La configurazione in capo all'ente di questo reato attiene alle misure adottate dall'ente stesso per limitare l'uso degli accessi a siti Internet e l'installazione di programmi non autorizzati sui computer in dotazione all'Istituto.

XVIII. DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600-QUATER COD. PEN.)

Il reato si perfeziona nel momento in cui un soggetto consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori.

Anche per questo reato la sua configurazione in capo all'ente attiene alle misure adottate per limitare l'uso degli accessi a siti Internet e l'installazione di programmi non autorizzati sui computer in dotazione all'Istituto.

XIX. INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-QUINQUES COD. PEN.)

Il reato consiste nell'organizzazione e propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

XX. TRATTA E COMMERCIO DI SCHIAVI (ART. 601 COD. PEN.)

Il reato consiste nella tratta o comunque nel commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù.

XXI. ALIENAZIONE E ACQUISTO DI SCHIAVI (ART. 602 COD. PEN.)

Il reato consiste nell'alienare, cedere, acquistare, impossessarsi o mantenere una persona che si trovi in stato di schiavitù.

PROCESSI ED EVENTI SENSIBILI

La dottrina sociale della Chiesa cattolica impone il rispetto della dignità dell'uomo dal concepimento alla morte e l'adempimento dei diritti naturali della persona nel lavoro, sicché non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o non conforme alla normativa vigente.

Al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati sopra elencati tramite l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dall'ente ecclesiastico:

è stato adottato il documento programmatico sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

sono state adottate misure preventive sui sistemi informatici volte a limitare l'accesso a siti Internet potenzialmente a rischio;

è vietata l'installazione di software sui personal computer utilizzati da ciascun dipendente senza la preventiva autorizzazione scritta del superiore gerarchico.

Viene, inoltre, espressamente fatto rilevare a tutti i dipendenti che gli strumenti informatici a loro disposizione devono essere utilizzati per i soli fini strettamente inerenti all'attività lavorativa.

10 - REATI SOCIETARI ED ALTRI REATI

La qualità di ente non commerciale rende impossibile, anche in considerazione del tipo di attività che esso gestisce - di natura religiosa, di culto, educativa e socio-assistenziale, riferire ad essa altre categorie di reati, pure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

11 - REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

Tra i delitti contro il patrimonio commessi mediante frode rientrano i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La repressione e la prevenzione di questi reati assumono particolare rilevanza nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

Nell'individuare i reati di cui si tratta si deve perseguire l'obiettivo di indurre gli organi, i membri, i dirigenti, i dipendenti e, in generale, tutti i collaboratori dell'ente ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo al fine di evitare, nell'agire dell'ente o nell'occasione del suo agire, l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con l'intento di prevenire il verificarsi dei seguenti reati, il cui comune presupposto è quello della provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre:

XXII. RICETTAZIONE (ART. 648 COD. PEN.)

Il delitto è commesso da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La ricettazione si distingue dal riciclaggio in senso stretto perché quest'ultimo riguarda le attività che si esplicano sul bene di provenienza delittuosa trasformandolo o modificandolo parzialmente, nonché quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa. Essa, poi, si distingue sia dal riciclaggio che dall'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per essere presente nella ricettazione solo una generica finalità di profitto, mentre le altre due fattispecie reitali richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto all'ultima delle due, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. La ricettazione è ravvisabile tutte le volte in cui la condotta delittuosa cada, oltre che sul denaro, su una cosa che abbia un certo valore, anche se non puramente economico, qualunque sia la sua misura; perciò anche la ricettazione di oggetti provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio si configura ugualmente come reato attinente al patrimonio, in dipendenza dell'illecito incremento

patrimoniale derivante dall'acquisizione di beni di illegittima provenienza. Ulteriore presupposto della ricettazione è dunque l'esistenza di un delitto anteriore, seppure non è ancora giudizialmente accertato.

XXIII. RICICLAGGIO (ART. 648-BIS COD. PEN.)

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Il reato si commette attraverso il compimento delle specifiche operazioni di sostituzione e di trasferimento, nonché a quelle che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa delle cose o delle altre utilità; non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta al rientro del bene «ripulito» nella disponibilità dell'autore del reato presupposto.

XXIV. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER COD. PEN.)

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione o riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; anche per tale reato la pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

PROCESSI ED EVENTI SENSIBILI

In tutti i principali processi sensibili su individuati può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, ma soprattutto in quelli attinenti alla gestione del patrimonio dell'ente, con particolare riguardo all'alienazione o alla concessione di diritti reali od obbligatori sui beni immobili che ne fanno parte, sol che si consideri che per «riciclaggio» devono intendersi quelle azioni intenzionali dirette a: a) conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) partecipazione ad uno degli atti suindicati, associazione per commettere tale atto, tentativo di perpetrarlo, nonché il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Per «finanziamento del terrorismo» si deve intendere, invece, qualsiasi attività diretta, con qualunque mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, comunque realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

In relazione ai principali processi sensibili suindividuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati sopra elencati tramite l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dall'ente:

è stato adottato il documento programmatico sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

sono state adottate misure preventive sui sistemi informatici volte a limitare l'accesso a siti Internet potenzialmente a rischio;

12 - INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Vengono qui riportate, in riferimento alle varie realtà educative, le attività da esse svolte che possono essere potenziali occasioni di commettere i reati indicati nel presente modello organizzativo. Le Attività svolte a titolarità Casa Generalizia della Pia Società Torinese di san Giuseppe sono per propria natura sempre sensibili sia quelle che prevedono attività istruttive, sia quelle Socio Assistenziali e sia quelle che prevedono attività ludico ricreative a favore di minori.

13 - FIGURE IN POSIZIONE FORMALE APICALE

Presso le sedi nelle quali si svolgono le attività sopra indicate sono figure in posizione apicale formale:

il direttore religioso designato dal legittimo Superiore

il direttore laico nominato dal Superiore Provinciale

l'economista /responsabile amministrativo

i responsabili di attività specifiche

I religiosi dimoranti nelle case dove si svolgono attività, in relazione alle attività gestite dall'ente, possono non coprire posizioni formalmente apicali, qualora non rivestano

anche gli incarichi suindicati; l'autorità e la funzione che esercitano nella comunità in cui sono incardinati può tuttavia far sì che, relativamente ad alcuni atti, questi religiosi possano compiere azioni proprie delle posizioni di fatto apicali.

14 - FIGURE IN POSIZIONE DI FATTO APICALE

Presso le sedi dell'Ente nelle quali si svolgono le attività sopra indicate sono figure in posizione di fatto apicale tutti coloro che, in virtù del ruolo o della funzione svolta, possono mettere in atto azioni rilevate dai terzi come espressione del governo o della direzione o della gestione. In questa categoria rientrano espressamente:

gli addetti della segreteria

gli addetti della segreteria amministrativa

i responsabili (per gli istituti scolastici leggasi docenti)

15 - FIGURE IN POSIZIONE DI PREPOSIZIONE

Presso le Sedi dell'Ente sono figure in posizione di preposizione tutti coloro che - in modo ufficiale e con documentazione scritta - sono stati preposti al governo o alla gestione di attività ed azioni particolari che possono comportare la commissione di reati di cui al presente Modello Organizzativo

16 - PROCURE FORMALI E DELEGHE

Il legale rappresentante dell'Ente ha rilasciato procura speciale non nominativa a tutti i religiosi che sono stati nominati - in base al diritto proprio - direttori della sede di attuazione e/o Responsabile della specifica attività, così come risulta dal documento notarile che documenta e attesta l'avvenuta nomina e la sua validità attuale.

Il Legale Rappresentante può rilasciare procure speciali nominative a laici che lui stesso - con il consenso del suo consiglio - ha nominato per incarichi e compiti particolari per l'espletamento dei quali sono necessari o anche solo opportuni specifici poteri.

(I PUNTI 12-16 VANNO EVENTUALMENTE RIVISTI)

17 . REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

LA COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di vigilanza interno all'ente.

L'Organismo di vigilanza, in base al requisito di autonomia e indipendenza stabilito dal D.Lgs. n. 231/2001, risponde nello svolgimento della sua funzione solo al Superiore Provinciale con il suo Consiglio.

NOMINA

L'Organismo di vigilanza è costituito da tre persone, nominate dal Superiore provinciale pro tempore con il suo Consiglio. Al loro interno il Superiore Provinciale con il suo Consiglio ne individua una in funzione di Presidente. Esse durano in carica fino a revoca da parte dell'organismo che le ha nominate. In caso di rinuncia o necessità di sostituzione provvede il Superiore Provinciale con il suo Consiglio.

L'avvenuto conferimento dell'incarico viene formalmente comunicato da parte del Superiore Provinciale della Provincia Italiana a tutte le sedi mediante una lettera circolare che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'O.d.V., nonché la collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione (vedi Modello Organizzativo).

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per il numero di anni stabilito dal Superiore Provinciale e dal Suo Consiglio all'atto di nomina e comunque non oltre tre anni, ed è rieleggibile.

REQUISITI E DECADENZA

La nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità di seguito elencati e descritti.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, i soggetti designati a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza dichiarano l'assenza di:

- relazioni di parentela, coniugo o affinità con componenti del Consiglio Provinciale;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

Accanto ai su indicati requisiti soggettivi, sono altresì necessarie per i componenti dell'O.d.V. le seguenti competenze:

- conoscenza dell'organizzazione della Congregazione e dello spirito con cui essa opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatto, discendente dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà di Congregazione.

RINUNCIA E SOSTITUZIONE

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante comunicazione formale al Superiore Provinciale ed al Suo Consiglio.

Il Superiore Provinciale ed il Suo Consiglio nella prima seduta utile provvederà a sostituire il membro rinunciataro.

I membri dell'Organismo di Vigilanza così nominati, in sostituzione di quelli rinunciatari, durano in carica per il tempo per il quale avrebbe dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

COMPOSIZIONE

In ottemperanza a quanto previsto nel D. Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, la Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe affida la funzione di Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo plurisoggettivo.

I tre componenti dell'Organismo dovranno essere scelti tra soggetti che abbiano le seguenti caratteristiche: un componente che abbia competenza giuridica, un componente che abbia competenza fiscale amministrativa, un componente scelto tra i membri del Consiglio Provinciale, preferibilmente il soggetto che svolga l'incarico di economo provinciale p.t..

In considerazione della specificità dei compiti attribuiti all'Organismo e delle professionalità di volta in volta richieste, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, controllo ed aggiornamento l'O.d.V. si avvale della collaborazione delle funzioni interne della Congregazione di volta in volta competenti.

Inoltre, ove siano richieste specializzazioni non presenti all'interno delle funzioni sopra indicate, l'Organismo potrà fare ricorso ad altre funzioni della Congregazione nonché a consulenti esterni, i quali saranno nominati con delibera del Consiglio Provinciale, su specifica richiesta ed indicazione dell'Organismo stesso.

RIPORTO DELL'ORGANISMO

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo riporta:

- Al Superiore Provinciale della Provincia Italia ed al Suo Consiglio, su base periodica (almeno annuale), a mezzo della presentazione di una relazione illustrativa del complesso delle attività dello stesso svolte e dello stato di attuazione del Modello;
- Al Superiore Provinciale, su base continuativa, mediante la presentazione di rapporti scritti, concernenti aspetti puntuali e specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo e significato nel contesto dell'attività di prevenzione e controllo.

L'organismo potrà inoltre essere convocato dal Superiore Provinciale e dal Suo Consiglio ogni volta sia dagli stessi ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti od accadimenti o di discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione dei reati.

Analogamente, l'Organismo potrà riferire agli organi sopra menzionati specifici fatti od accadimenti, ogni volta lo ritenga opportuno.

FUNZIONI, COMPITI E POTERI

L'Organismo di vigilanza ha le seguenti funzioni:

- relativamente ai processi a rischio di commissione di reati, accede agli archivi delle funzioni coinvolte e alle procedure informatiche di supporto al fine di controllare, a campione, il rispetto delle procedure organizzative definite;
- riceve flussi informativi dalle singole funzioni, relativamente ad alcune specifiche situazioni a rischio di commissione reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; ove dalle verifiche effettuate emergano delle situazioni anomale, l'Organismo di vigilanza si attiva con specifiche attività ispettive sulle funzioni interessate;
- conduce ricognizioni sulle attività dell'ente ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività potenzialmente interessate dai reati;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello organizzativo, aggiornando la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutti i documenti interni di conferimento delle deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- si coordina con i responsabili per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

L'Organismo ha i seguenti compiti:

- L'attività di riferimento (reporting) dell'Organismo di vigilanza in merito all'attuazione del modello organizzativo e all'emersione di eventuali criticità si sviluppa su due linee:
- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Superiore Provinciale;
- la seconda, annuale, verso il Consiglio Provinciale, per il quale predispone una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno, sui controlli e sulle verifiche eseguiti, nonché sull'eventuale aggiornamento della mappatura delle

attività sensibili alla commissione dei reati, allegando un piano delle attività previste per l'anno successivo.

- Gli incontri con il Consiglio Provinciale devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dal Consiglio Provinciale.

L'Organismo di vigilanza, oltre all'attività sull'effettività del modello organizzativo, vale a dire di verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il modello stesso, periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del modello di prevenire i reati, relazionandosi, ove occorra, con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità e indipendenza, di volta in volta indicati dal Superiore Provinciale.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei contratti di maggior rilevanza conclusi dall'ente in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente modello.

Deve essere, inoltre, svolta una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di vigilanza, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei dipendenti e degli organi congregazionali rispetto alla problematica della responsabilità penale.

Le verifiche e il loro esito sono riportate nel report annuale al Consiglio Provinciale.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

L'Organismo di vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei religiosi, dei dipendenti, delle autorità congregazionali, dei consulenti, dei fornitori o di altri collaboratori in merito a fatti, azioni od omissioni che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i religiosi e i dipendenti, hanno il dovere di trasmettere all'Organismo di vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole commissione, dei reati;
- coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente e delle persone accusate erroneamente o in mala fede. I religiosi che intendono inoltrare segnalazioni all'Organismo di vigilanza lo faranno per il tramite del Superiore Provinciale.
- I dipendenti che intendano segnalare una violazione (o presunta violazione) del modello organizzativo, devono contattare il direttore della struttura scolastica. Tuttavia, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente abbia oggettiva ragione di non rivolgersi al Direttore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'Organismo di vigilanza.

- I consulenti, i fornitori e gli altri collaboratori, per quanto riguarda l'attività svolta nei confronti o per conto dell'ente, effettuano le segnalazioni direttamente all'Organismo di vigilanza.
- L'Organismo di vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare definito nel presente modello organizzativo.
- Verifiche sull'adeguatezza del modello organizzativo

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Superiore Provinciale con il Suo Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il segretario, anche in via permanente ed anche estraneo all'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente coordina i lavori dell'Organismo di Vigilanza nei casi in cui presieda la relativa riunione e provvede in ogni caso affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza. Inoltre, il presidente ha il potere di rappresentanza della Congregazione limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza che richiedano il compimento di atti destinati ad avere efficacia nei confronti di terzi (previa autorizzazione da parte del Consiglio Provinciale).

L'Organismo di Vigilanza si riunisce su avviso di convocazione, nel luogo ivi indicato almeno una volta ogni 4 mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, inviato a tutti gli altri componenti mediante posta elettronica almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione.

L'Organismo di Vigilanza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo provvede ad una pianificazione annuale/semestrale delle attività di verifica. Tali verifiche potranno essere:

- programmate, ossia previste nel piano di programmazione elaborato dall'O.d.V.;
- eventuali, ossia non inserite nel programma delle verifiche ma, in corso d'anno, considerate comunque necessarie dall'Organismo di Vigilanza.

OBBLIGHI

I componenti dell'O.d.V. devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'O.d.V. deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

REMUNERAZIONE E RIMBORSI SPESE

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Superiore Provinciale e del Suo Consiglio.

Ai componenti dell'O.d.V. spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal Modello e dal presente Regolamento si rinvia a quanto descritto dal D.Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche.

Le modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate esclusivamente dal Superiore Provinciale e dal Suo Consiglio anche su indicazione dell'O.d.V..